

N. 00127/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00262/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 262 del 2013, proposto da:

Stefano Addezi, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Giangiacomo,
con domicilio eletto presso l'Avv. Rossella Di Tosto, in Campobasso,
via Garibaldi n. 54/B;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso
la quale è ex lege domiciliata, in Campobasso, via Garibaldi n. 124;

nei confronti di

Lorenzo Ricciuti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione di G.R. n. 294 del 25.6.13 pubblicato sul BURM n.
19 del 16.7.13 con la quale è stato approvato l'elenco dei candidati



ammessi e non ammessi a partecipare al Concorso pubblico per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione Specifica in Medicina Generale 2013 - 16 nella parte in cui non ammette al Concorso il ricorrente ;

della deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 15.1.13 pubblicato sul BURM n. 5 del 16.2.13 con la quale veniva approvato il Bando di Concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2013-2016 nella parte in cui l'art. 3 punto 5 lett. h) statuiva che il candidato dovesse dichiarare sotto la propria responsabilità di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in Medicina e Chirurgia ed in caso affermativo specificare quale a pena di esclusione dal concorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente ha impugnato la propria esclusione dal concorso pubblico per esami per l'ammissione al Corso triennale di



Formazione Specifica in Medicina Generale sul presupposto di una pretesa incompletezza della domanda di partecipazione dal medesimo presentata;

Preso atto che la violazione contestata consiste nell'omessa compilazione del modulo di domanda laddove richiedeva di specificare *“di non essere/essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si indicare quale)”*;

Ritenuto che la formulazione della clausola di bando, ancorché presidiata da espressa comminatoria di esclusione, ad un primo sommario esame, non pare adeguatamente chiara circa la necessità di specificare la non iscrizione ad altri corsi, come testimonia la circostanza che, in caso positivo, è richiesta l'indicazione del corso già frequentato;

Considerato che, in presenza di clausole ambigue (in particolare, se l'adempimento richiesto attiene a profili formali suscettibili di regolarizzazione) l'Amministrazione deve ispirare la propria azione al principio di favor participationis;

Valutata l'irreparabilità del danno incombente sul ricorrente in ragione della perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati nelle more del giudizio che, nel caso di specie, si concretizzerebbe a breve con l'impossibilità di partecipare alle prove concorsuali già calendarizzate;

Ritenuto che, per quanto precede, ricorrano i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a.;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie l'istanza di sospensione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 luglio 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Luca Monteferrante, Consigliere

Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

